

**TRIBUNALE DI SPOLETO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO R.G. N. 470/2017**

**EX ART. 367 C.P.C.**

PER

**MARIA RITA BARILETTI**, nata a Perugia, il 13/1/1965, ivi residente in frazione S. Maria Rossa, Strada Ferriere di Sabbioni n. 37, c.f. BRLMRT65A53G478E, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Paoli del Foro di Spoleto (c.f. PLAMRC76P19F0952R), giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno (PG), Corso Cavour, n. 68, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento al numero di telefax 0742.354434 o all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.paoli@avvocatiperugiapec.it

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Perugia, Viale Manuali, c.f. 94094990549, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Perugia presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Perugia, via degli Uffici, n. 14,

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Perugia, Viale Manuali, c.f. 94094990549, rappresentato e difeso dal funzionario delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Dott.ssa Silvia Santini, giusta delega del Dirigente, ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria con sede in Perugia, via Manuali

PREMESSO CHE

- 1) La Prof.ssa Bariletti adiva il Tribunale di Perugia con ricorso depositato in data 23/9/2017 e notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 23/10/2017 del seguente tenore letterale:

*“TRIBUNALE DI SPOLETO*

*SEZIONE LAVORO*

*RICORSO EX ART. 414 C.P.C.*

*CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. E RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES, COMMA 2, C.P.C. E CON ISTANZA DI*

*AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.*

*PER*

*MARIA RITA BARILETTI, nata a Perugia, il 13/1/1965, ivi residente in frazione S. Maria Rossa, Strada Ferriere di Sabbioni n. 37, c.f. BRLMRT65A53G478E, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Paoli del Foro di Spoleto (c.f. PLAMRC76P19F0952R), giusta delega allegata al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno (PG), Corso Cavour, n. 68, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento al numero di telefax 0742.354434 o all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.paoli@avvocatiperugiapec.it*

*CONTRO*

*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso i cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege in Perugia, via degli Uffici, n. 14,*

*E*

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Perugia, Viale Manuali, c.f. 94094990549, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso i cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege in Perugia, via degli Uffici, n. 14,*

## E NEI CONFRONTI

*di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie di Istituto – II<sup>a</sup> fascia – Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado dell'ambito territoriale della provincia di Perugia valide per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento delle ricorrenti - sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla medesima.*

\*\*\*\*\*

OGGETTO: *Diritto all'inserimento della ricorrente quale titolari del diploma accademico di conservatorio conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla Legge 21/12/1999, n. 508 nella II<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie di Istituto*

*La ricorrente è in possesso di diploma conseguito presso il Conservatorio entro la data del 19/1/2000, cioè prima dell'entrata in vigore della Legge n. 508/1999.*

*Nello specifico ha conseguito il diploma di clarinetto presso il Conservatorio di Musica di Perugia in data 18/9/1985.*

*La stessa è, inoltre, in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento come richiesto dal Decreto Ministeriale n. 353 del 22/5/2014.*

*Attualmente è iscritta nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Perugia per la classe concorsuale A030 e collocata nella terza fascia delle medesime.*

*Nell'anno scolastico appena concluso ha prestato servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo De Gasperi – Battaglia di Norcia.*

*Orbene, la suddetta collocazione della ricorrente nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Perugia per gli anni 2017/2020 è illegittima atteso che il disposto della Legge n. 228/2012 prevede l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio*

*ordinamento posseduto congiuntamente ad un diploma di scuola superiore secondaria con i diplomi accademici di II° livello.*

*Ed invero, ai sensi dell'art. 2, lettera b), del D.M. n. 353/2014 per l'accesso alla seconda fascia il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento deve essere in possesso, oltre che del titolo di studio, dell'abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento ovvero in possesso di una serie di titoli elencati dalla norma sopra citata.*

*La Legge n. 508/99 ha istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi, all'art. 4 (così come modificato dalla L. n. 268/02) ha stabilito che "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio".*

*La Legge 24/12/2012, n. 228, all'art. 1 comma 102, prevede inoltre che "al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e*

*specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007", nonché al comma 107 che "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello..."*

*Il comma 107 bis, inserito dall'art. 1, comma 10 – ter, del D.L. 30/12/20015, n. 210, ha infine stabilito che "all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente: "107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, è prorogato al 31 dicembre 2017".*

*Da tali disposizioni normative si ricava che il diploma vecchio ordinamento conseguito prima dell'entrata in vigore della Legge 228/2012 è equiparato ai c.d. diplomi accademici di secondo livello.*

*Orbene, il D.M. n. 353/2014, all'art. 2, lettera b), n. 4, prevede quale titolo idoneo per l'inserimento nella seconda fascia, tra gli altri, il "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 28/9/2011, n. 137".*

*Detto D.M. considera, quindi, titolo abilitante la frequenza dei corsi biennali di II livello cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria).*

*Mentre, allora, l'art. 1, comma 107, ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livelli, è evidentemente irragionevole la scelta ministeriale di non ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento (a differenza di quanto avvenuto per i docenti possessori del diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002) il diploma rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.*

*Da ciò deriva che il soggetto in possesso sia del diploma AFAM vecchio ordinamento che del diploma di scuola secondaria superiore ha diritto all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto in quanto titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.*

*In tal senso si sono recentemente espressi il Tribunale di Pavia (sentenza del 14/9/2015), il Tribunale di Benevento (ordinanza del 23/1/2015), il Tribunale di Monza (sentenza del 26/1/2017), il Tribunale di Brindisi (ordinanza del 13/12/2016), il Tribunale di Salerno (sentenza del 26/1/2017), il Tribunale di Vallo della Lucania (sentenze del 9/2/2017), ancora il Tribunale di Benevento (sentenza del 1/3/2017), il Tribunale di Napoli (sentenza 4327/2017), il Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 558/2017), il Tribunale di Sassari (sentenza del 9/5/2017 ed ordinanza del 8/8/2017).*

*Tutte le suddette decisioni hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto in quanto in possesso di un titolo riconosciuto come equipollente all'abilitazione all'insegnamento:*

*- il Tribunale di Salerno ha rilevato che "l'art. 1 comma 107 della l. n. 228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi n. 228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2011/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello", di tal che "appare, pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 323/14 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla II fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 503/99, da istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)";*

*- il Tribunale di Pavia ha significativamente statuito che "la legge n. 228 del 2012, all'art. 1, comma 107 è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014, in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)";*



- il Tribunale di Brindisi ha ribadito che “stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, pertanto, appare illegittima la previsione del d.m. 353/14 di includere nella seconda fascia di circolo e di istituto solo i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001-032 e non anche i diplomati presso i conservatori ante 1999. Non vi è, infatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi. Come detto l'art. 1 comma 107 ha equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello, E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di altra formazione artistica, musicale e coreutica. Al riguardo va osservato che la decretazione, in particolare il d.m. 249/10, che ha previsto come requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado oltre al possesso della laurea magistrale anche l'avvenuto svolgimento di un TFA, ovvero lo svolgimento di un PAS (come previsto dal d.m. 81/13) risulta in contrasto con la disposizione della legge la quale, come visto, ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato”.

In conformità a quanto sopra, anche il Tribunale di Spoleto, con ordinanza resa in sede cautelare in data 23/5/2017, ha statuito che “... considerato il tenore letterale delle disposizioni su citate appare, quindi, illegittima la previsione del D.M. n. 353/2014 volta ad includere nella seconda fascia di circolo e di istituto solo i diplomi magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e non anche coloro che abbiano

*conseguito il diploma presso i Conservatori prima del 1999. Non si appalesa, infatti, alcuna valida ragione che giustifichi un diverso trattamento tra i titolari dei due diplomi, tenuto conto dell'equiparazione, ad opera del su citato art. 1, comma 107, legge n. 228/2012, del diploma AFAM vecchio ordinamento (quello, cioè, ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. Ne consegue come i ricorrenti, in possesso sia del diploma conseguito presso il Conservatorio entro la data del 19.1.2000 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1999), sia di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento come richiesto dal D.M. n. 353/2014, abbiano diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in quanto titolari di titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento..."*

*Da quanto sopra, considerato che l'odierna ricorrente è in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore che di quello AFAM vecchio ordinamento, ne consegue che ella hanno pieno diritto all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito territoriale della Provincia di Perugia in quanto titolare di titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.*

#### SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI JURIS E DEL PERICULUM IN MORA

*Alla luce delle suesposte deduzioni è del tutto evidente che, nel caso di specie, ricorrono tanto il presupposto del fumus boni juris, quanto quello del periculum in mora, atteso il fondamento giuridico del diritto vantato in questa sede dalla docente e l'irreparabilità del pregiudizio temuto ovvero del pregiudizio grave, attuale ed irreparabile che minaccia i diritti vantati dai ricorrenti durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria.*

*A seguito della domanda di inserimento presentata ai sensi del D.M. 374/17 in riferimento agli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, disciplinante*

*la costituzione in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti impartiti, delle graduatorie di circolo e d'istituto da utilizzarsi per l'attribuzione delle supplenze, la ricorrente è inserita nella terza fascia di tal che, in caso di mancata tutela in sede cautelare, vedrebbe compromessa la possibilità di essere chiamata per le supplenze di durata annuale da parte dei dirigenti scolastici (conferite invece ai docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie).*

*A ciò si aggiunga che, secondo alcune importanti proposte legislative attualmente in fase di discussione al Parlamento, a partire dall'a.s. 2017/2018 anche i docenti inseriti nella II<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie di Istituto potrebbero stipulare contratti a tempo indeterminato.*

*La ricorrente, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, inserita nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, è infatti considerata dal MIUR docente privo di abilitazione, pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all'insegnamento.*

*Ciò causerebbe un evidente, sicuro e gravissimo danno neppure risarcibile per equivalente in quanto lesivo della crescita professionale della ricorrente in relazione non solo al loro bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in relazione al punteggio da accumulare.*

*Si insiste, dunque, nella richiesta di accoglimento della domanda cautelare promossa nell'ambito del presente ricorso, attesa la sussistenza nel caso di specie sia del *fumus boni juris* che del *periculum in mora* e, ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, si chiede che Codesto Giudicante voglia pronunciare, inaudita altera parte, decreto ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c..*

\*\*\*\*\*

*Alla luce delle considerazioni svolte l'odierna ricorrente, come sopra difesa e rappresentata, rassegna le seguenti*

## CONCLUSIONI

*Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,*

### IN VIA CAUTELARE

*Con decreto inaudita altera parte, ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento nell'Ambito territoriale della Provincia di Perugia e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze e determinazioni, di provvedere a detto inserimento.*

*Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.*

### NEL MERITO

*Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento nell'Ambito territoriale della Provincia di Perugia con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi*

*presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia a tutela dell'invocato diritto del ricorrente.*

*Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite.*

\*\*\*\*\*

*Si producono i seguenti documenti :*

- 1) D.M. 374/2017*
- 2) Titoli conseguiti dalla ricorrente*
- 3) Graduatorie di Istituto*
- 4) Precedenti giurisprudenziali*

\*\*\*\*\*

*Ai sensi delle norme vigenti in materia si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che viene versato un contributo unificato pari ad € 259,00.*

\*\*\*\*\*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART.

151 CPC

*Il sottoscritto procuratore e difensore dell'odierna ricorrente*

**PREMESSO CHE**

*- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento pieno iure quale titolare del diploma accademico di conservatorio conseguito prima dell'entrata in*

*vigore della riforma di cui alla Legge 21/12/1999, n. 508, nella II<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto valide per il triennio 2014 – 2017 per la classe di concorso di loro interesse;*

*- ciò implica che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento pleno iure nella II<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto – valide per il triennio 2017 – 2010, per le classi di concorso di loro interesse, sarebbero scavalcati in graduatorie e nel punteggio dai ricorrenti;*

#### **RILEVATO CHE**

*Ai sensi dell'art. 151 cpc il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.*

*Nel caso de quo ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie anzidette, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.*

*Vi sono tuttavia evidenti ed oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Graduatoria non noti alla parte ricorrente.*

*Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un*

*onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..*

*Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è invece costantemente seguito dai docenti in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.*

*Il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami – la pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento per cui si controverte.*

*Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).*

*Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell’elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l’indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione*

*di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc di autorizzare la notifica agli eventuali contro-interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito web istituzionale del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami*

*Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore*

#### FA ISTANZA

*affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:*

- a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza anche a mezzo posta elettronica certificata;*
- b) quanto a tutti i docenti attualmente inseriti nella II^ fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto – valide per il triennio 2017 – 2010, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:*
  - a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;*
  - b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;*
  - c) sunto dei motivi del ricorso;*
  - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nella II^ fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, valide per il triennio 2014 – 2017, dell'Ambito della Provincia di Perugia”;*
  - e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza.*



*Spoleto, 20 settembre 2017*

*Avv. Marco Paoli”*

- 2) il procedimento, rubricato al R.G. n. 470/2017, veniva assegnato al Dott. Marzullo;
- 3) con comparsa di costituzione del 12/12/2017 l'Amministrazione convenuta, in via pregiudiziale ed in rito, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria sostenendo che l'oggetto del giudizio era la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali ed astratte e non la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria;
- 4) all'udienza del 5/4/2018 parte ricorrente dava atto dell'avvenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione e alla successiva udienza del 21/6/2018 il Giudice – preso atto dell'avvenuto deposito del ricorso – sospendeva il giudizio;
- 5) con ordinanza n. 11775 del 16/4/2019, depositata in data 26/6/2019 e comunicata in pari data, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiarava sussistere *in subiecta materia* la giurisdizione del Giudice Ordinario;
- 6) è interesse della Prof.ssa Bariletti riassumere il giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria;

tutto ciò premesso, la Prof.ssa Maria Rita Bariletti, come sopra difesa e rappresentata,

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare, ai sensi dell'art. 367 c.p.c., udienza per la prosecuzione del giudizio affinché siano accolte le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

### **IN VIA CAUTELARE**

Con decreto *inaudita altera parte*, ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento nell'Ambito territoriale della Provincia di Perugia e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze e determinazioni, di provvedere a detto inserimento.

Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.

### **NEL MERITO**

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento nell'Ambito territoriale della Provincia di Perugia con conseguente obbligo

in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia a tutela dell'invocato diritto del ricorrente.

Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite.

\*\*\*\*\*

Si produce ordinanza n. 11775/2018 pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 16/4/2019 e depositata in data 26/6/2019.

Spoletto, 11 luglio 2019

Avv. Marco Paoli